

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



## Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 28 ottobre 2020

*Si pubblica di regola  
il mercoledì  
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

*Avvertenze:* Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella SERIE GENERALE sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella SERIE AVVISI E CONCORSI sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

[www.regione.umbria.it](http://www.regione.umbria.it)

### SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2020, n. 9.

**Ulteriori modificazioni della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni)** . . . . . Pag. 6

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 22 ottobre 2020, n. 6.

**Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale)** . . . . . Pag. 9

## REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 22 ottobre 2020, n. 6.

**Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale).**

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Integrazione all'articolo 6

1. All'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) dopo le parole: "quaranta cani." è inserito il seguente periodo: "Qualora la caccia al cinghiale sia effettuata in un giorno stabilito dal calendario venatorio diverso dal sabato e dalla domenica, i gruppi possono essere composti ciascuno da non più di settanta e da non meno di quindici cacciatori."

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 22 ottobre 2020

TESEI

## LAVORI PREPARATORI

***Regolamento regionale:***

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Morroni, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 7 ottobre 2020, deliberazione n. 897;
- trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 8 ottobre 2020, per il successivo iter;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 8 ottobre 2020;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 16 ottobre 2020, che ha espresso sullo stesso parere favorevole (Parere n. 7).

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislative, BUR, Società partecipate, Agenzie e rapporti con Associazioni e Fondazioni - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

#### NOTE

##### Nota al titolo del regolamento:

- Il regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, recante “Prelievo venatorio della specie cinghiale” (pubblicato nel B.U.R. 3 dicembre 1999, n. 63), è stato modificato con i regolamenti regionali: 31 ottobre 2000, n. 6 (in B.U.R. 8 novembre 2000, n. 58), 28 giugno 2006, n. 8 (in B.U.R. 5 luglio 2006, n. 32), 2 novembre 2006, n. 11 (in B.U.R. 8 novembre 2006, n. 51), 22 maggio 2007, n. 4 (in B.U.R. 25 maggio 2007, n. 23, E.S.), 21 maggio 2008, n. 4 (in B.U.R. 28 maggio 2008, n. 25), 5 ottobre 2009, n. 8 (in B.U.R. 14 ottobre 2009, n. 46), 23 maggio 2012, n. 7 (in B.U.R. 30 maggio 2012, n. 23), 14 aprile 2015, n. 8 (in B.U.R. 22 aprile 2015, n. 22), 22 luglio 2016, n. 5 (in B.U.R. 27 luglio 2016, n. 34), 5 aprile 2017, n. 2 (in B.U.R. 12 aprile 2017, n. 15) e 30 aprile 2020, n. 2 (in B.U.R. 6 maggio 2020, n. 36).

##### Nota all’art. 1, alinea:

- Il testo vigente dell’art. 6, comma 1 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (si veda la nota al titolo del regolamento), come integrato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 6  
Modalità del prelievo in battuta.

1. La caccia al cinghiale in battuta può essere effettuata da gruppi composti ciascuno da non più di settanta e non meno di venti cacciatori tra: cacciatori, battitori, bracchieri e conduttori con l’ausilio di non più di quaranta cani. *Qualora la caccia al cinghiale sia effettuata in un giorno stabilito dal calendario venatorio diverso dal sabato e dalla domenica, i gruppi possono essere composti ciascuno da non più di settanta e da non meno di quindici cacciatori.*  
*Omissis.».*